

MASSIMARIO - CAPO IV Accertamento della ditta.

Rif.to: [Legge n. 1249 dell'11 agosto 1939](#)

113 Intestazione delle unità immobiliari

La ditta alla quale deve intestarsi ciascuna unità immobiliare deve di norma contenere la individuale designazione di tutte le persone fisiche e giuridiche che all'atto dell'accertamento hanno sulla unità immobiliare titolo di proprietà o condominio ovvero diritto reale di godimento.

Essa può anche corrispondere semplicemente ad uno stato di possesso giuridico (Possesso giuridico è il possesso configurato dagli articoli 328 e 329 del libro del Nuovo Codice Civile “Della Proprietà”, cioè è il possesso di fatto accompagnato da particolari requisiti, tra i quali essenziale l'animo di tenere la cosa come propria.)

114 Ditte intestate nel Catasto urbano vigente

L'intestazione nel catasto urbano vigente rappresenta uno degli elementi di ausilio al classatore nell'accertamento della ditta da iscrivere al Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

115 Intestazione della ditta sul Mod.5

Per l'intestazione della ditta sul Mod. 5 si adotteranno le seguenti norme:

- a) nella parte superiore del Mod. 5 si scriverà la ditta dichiarata nel Mod. 1 (intendendo come tale anche quella che all'atto dell'accertamento fosse stata rettificata con il consenso, e quindi con la firma sul Mod. 1, degli interessati);
- b) nella parte intermedia si riporteranno gli estremi degli eventuali passaggi avvenuti fino all'atto del classamento di cui sia pervenuta la domanda di voltura;
- c) nella parte inferiore sarà inserita per intero la ditta che risulta avere il possesso all'atto dell'accertamento, la quale può essere o quella dichiarata di cui alla lettera a), o quella modificata in seguito a voltura di cui alla lettera b), o altra ditta diversa da entrambe.

Nella prima ipotesi, e se la ditta accertata é identica a quella dichiarata di cui alla lettera a), basterà fare semplice richiamo ad essa.

Nel caso di voltura posteriore al classamento si interlineerà in rosso la ditta accertata (e trascritta nella parte inferiore) con la intestazione della nuova ditta e così egualmente per le volture successive.

116 Unità immobiliari di pertinenza pro-diviso di più persone

Un fabbricato, o porzione di fabbricato, che costituisca un'unica unità immobiliare ai sensi dell'art. 5 della Legge, e tuttavia sia di pertinenza per porzioni divise di più persone, va dichiarato, rappresentato in planimetria ed accertato come unica unità immobiliare.

Nella ditta proprietaria si indicheranno le varie persone che la compongono annotando le porzioni di relativa competenza con riferimento alla planimetria e contrassegnando in questa ciascuna porzione con una distinta lettera maiuscola in carattere stampatello.

Le ditte formate in tal guisa saranno tenute in evidenza in apposito elenco.